



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 232 di data 09/12/2025

OGGETTO:	RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MATR. N. 1118, COADIUTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. B - LIVELLO EVOLUTO, PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA - DAL 9 DICEMBRE 2025 AL 31 GENNAIO 2026.
-----------------	--

Relazione.

Il/La dipendente matr. n. 1118, coadiutore amministrativo-contabile, categoria B, livello evoluto, assegnato/a all'Area Segreteria generale – Servizio affari generali – Ufficio Segreteria del Sindaco e della Giunta, con lettera pervenuta al Servizio personale in data 28/11/2025 - ha chiesto una riduzione temporanea dell'orario di lavoro da 36 a 32 ore settimanali per il periodo 9 dicembre 2025 - 31 gennaio 2026.

Il Segretario generale, considerate le motivazioni che stanno alla base della richiesta di riduzione oraria del/della dipendente interessato/a, ha ritenuto accoglibile la richiesta in oggetto, nei termini di seguito specificati:

DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE	RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE		PERIODO	
		da orario	a orario	dal	al
matr. n. 1118	coadiutore amm.vo/contabile cat. B - liv. evoluto	36	32	09/12/2025	31/01/2026

I presupposti che stanno alla base della concessione di riduzioni temporanee d'orario sono previsti dagli articoli 28 e 29 del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale, sottoscritto in data 1° ottobre 2018, e dalla deliberazione giunta n. 161 di data 11 dicembre 2012 (per i cui contenuti si rinvia al testo del provvedimento).

Si evidenzia inoltre che, come prevede l'articolo 28, punto 4, del vigente contratto di lavoro per i dipendenti delle autonomie locali di data 01/10/2018 e ss.mm., *“Il dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore a 14 ore nè superiore a 32 ore, di norma suddividendo l'orario giornaliero in modo da costituire un multiplo dell'orario settimanale, tenuto conto dell'articolazione della prestazione lavorativa su cinque o sei giorni. La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il monte ore complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati”*.

Per quanto attiene all'articolazione dell'orario, interviene l'articolo 28, punto 8 del contratto prevedendo che: *“L'Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporanea della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.”*

A tal fine si evidenzia che l'articolazione dell'orario di lavoro sarà definita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti a tempo parziale introdotte con la disciplina dell'orario di lavoro decorrente dal 1° gennaio 2015.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto del Sindaco 92 di data 27 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2025;

visto il decreto del Sindaco n. 93 di data 30 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2025;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 18 di data 27 marzo 2025, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027;

vista la deliberazione n. 35 di data 1 aprile 2025, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025 – 2027;

DETERMINA

1. di concedere in via temporanea, per le motivazioni di cui in relazione, la riduzione temporanea dell'orario di lavoro del/della dipendente matr. n. 1118 - coadiutore amministrativo-contabile, categoria B, livello evoluto, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Area Segreteria generale – Servizio affari generali – Ufficio Segreteria del Sindaco e della Giunta, come nel dettaglio di seguito specificato:

DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE	RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE		PERIODO	
		da orario	a orario	dal	al
matr. n. 1118	coadiutore amm.vo/contabile cat. B - liv. evoluto	36	32	09/12/2025	31/01/2026

alle condizioni tutte contenute nello schema di contratto di lavoro che, sebbene materialmente non allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di inviare la presente determinazione dirigenziale al servizio stipendi per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Michelotti Elisabetta

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Presenze

Ufficio Stipendi
